

# Legge della scuola

*Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato, decreta:*

## Titolo I Disposizioni generali

### CAPITOLO I Scuola pubblica

#### Art. 1

##### Definizione

1. La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.
2. Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei comuni.
3. L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.
4. Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

#### Art. 2

##### Finalità

1. La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2. In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:
  - a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
  - b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
  - c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
  - d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

#### Art. 3

##### Componenti della scuola

1. Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.
2. Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si vale della collabo-

razione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

#### Art. 4

##### Ordinamento

1. La scuola è ordinata nei seguenti gradi:
  - a) la scuola dell'infanzia;
  - b) la scuola elementare;
  - c) la scuola media;
  - d) le scuole postobbligatorie.
2. La scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.
3. Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:
  - a) le scuole medie superiori;
  - b) la scuola magistrale;
  - c) la scuola tecnica superiore;
  - d) le scuole professionali;
  - e) altre scuole.
4. L'educazione speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici.

#### Art. 5

##### Leggi speciali

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

#### Art. 6

##### Obbligo scolastico

1. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone dai sei ai quindici anni di età.
2. Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.
3. L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico nell'anno in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.
4. All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.
5. I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.
6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al cpv. precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

#### Art. 7

##### Gratuità

1. La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.

2. Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.
3. Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

## CAPITOLO II

### Autorità scolastiche

#### Art. 8

##### Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

#### Art. 9

##### Autorità comunali e consortili

1. Le autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio, rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse nominano una commissione scolastica con funzione consultiva e di vigilanza.
2. Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

#### Art. 10

##### Dipartimento della pubblica educazione

1. Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.
2. Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:
  - a) promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
  - b) svolge a tal fine attività di ricerca e di documentazione pedagogica;
  - c) assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
  - d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
  - e) provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
  - f) cura l'informazione in materia scolastica;
  - g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
  - h) riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

#### Art. 11

##### Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

1. Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si vale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, di cui al Titolo secondo.
2. Gli organi scolastici cantonali sono:
  - a) nelle scuole dell'infanzia, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;

Si presenta in queste pagine il testo di legge approvato dal Gran Consiglio il 1. febbraio 1990 e pubblicato nel Foglio ufficiale no. 16 del 23 febbraio 1990.

- b) nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
  - c) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
  - d) nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
  - e) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
  - f) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
  - g) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.
3. Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
4. La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sanitaria.

### CAPITOLO III Insegnamento e disposizioni organizzative

#### Art. 12 Programmi

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio e i programmi d'insegnamento per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

#### Art. 13 Innovazioni e sperimentazione

1. La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di programmi, di metodi e di tecniche di insegnamento.
2. I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.
3. Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:
  - a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
  - b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i programmi e i metodi;
  - c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

#### Art. 14 Libri di testo e materiale scolastico

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

#### Art. 15 Anno scolastico

1. La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo all'inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

2. Nella scuola magistrale la durata dell'anno scolastico per gli allievi è di trentanove settimane effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso la fine di agosto e la chiusura alla fine di giugno.

3. Nelle scuole d'arti e mestieri l'insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece alla fine di giugno.

4. La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

5. In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

6. Tutte le scuole dell'obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

7. L'istituzione di servizi o di attività parascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

8. Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico.

9. Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

#### Art. 16 Comprensori di frequenza

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

#### Art. 17 Uso di spazi scolastici

1. Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l'attività scolastica.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d'uso, ritenuto che l'utilizzazione per attività d'interesse pubblico, di regola, è gratuita.

#### Art. 18 Assicurazione scolastica degli allievi

Gli allievi di ogni grado di scuola sono obbligatoriamente assicurati sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici secondo lo speciale decreto legislativo.

### CAPITOLO IV Assegni e prestiti di studio

#### Art. 19 Principio

1. Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

2. L'aiuto finanziario è concesso in via principale nella forma dell'assegno e in casi particolari come prestito.

#### Art. 20 Beneficiari

1. Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno un anno.

2. Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

#### Art. 21 Concessione e ammontare dell'assegno o del prestito di studio

1. Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.

2. Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia.

3. In casi particolari può essere considerata la sola situazione economica del richiedente.

4. A studi ultimati il prestito di studio può essere trasformato in assegno a dipendenza della situazione socio-economica del beneficiario e della possibilità pratica del rimborso.

#### Art. 22 Disposizioni di applicazione

1. Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.
2. Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle due prestazioni.

### CAPITOLO V Insegnamento religioso

#### Art. 23 Insegnamento religioso

1. L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.

2. La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

3. La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

4. La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

5. Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

6. Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

## **Titolo II**

### **Conduzione degli istituti scolastici**

#### **Art. 24**

##### **L'istituto scolastico**

1. L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

2. L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

3. Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali, all'istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.

4. L'entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.

5. Una scuola costituisce un solo istituto o appartiene a un istituto insieme con altre scuole.

Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.

6. La costituzione degli istituti è sancita dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai municipi per le scuole comunali e dalle delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

7. Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

#### **Art. 25**

##### **Organi di conduzione dell'istituto**

1. La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

2. Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

3. Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

4. Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere costituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

5. Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

#### **Art. 26**

##### **Consiglio d'istituto**

1. Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.

2. Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) di tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) di tre genitori di allievi minorenni;
- d) di tre allievi;
- e) dei rappresentanti dei comuni interessati, tre al massimo.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

4. Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.

#### **Art. 27**

##### **Direzione degli istituti**

1. Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

2. Il regolamento d'applicazione fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

3. Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, coadiuvato dal vicedirettore, e al consiglio di direzione, oppure
- b) al direttore che può essere coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) a un docente dell'istituto.

4. I comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

#### **Art. 28**

##### **Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali**

1. Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

2. Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

3. Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

#### **Art. 29**

##### **Compiti del direttore degli istituti cantonali**

1. Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;

b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;

c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;

d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;

e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

2. Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.

3. Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

#### **Art. 30**

##### **Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili**

1. Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

2. Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

3. Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

#### **Art. 31**

##### **Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili**

1. Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;

b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;

c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;

d) collabora con l'ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica;

e) richiama, o secondo i casi, segnala all'autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

#### **Art. 32**

##### **Compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori**

Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori hanno gli stessi

compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti cantonali.

### **Art. 33**

#### **Docente responsabile della direzione**

1. Negli istituti comunali o consortili in cui non esiste il direttore, l'autorità competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso.

2. Il docente designato ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) svolge i compiti di cui all'art. 35 lett. c, e, f, g.

### **Art. 34**

#### **Consiglio di direzione**

1. Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti.

2. Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.

3. I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

4. I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

5. Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

### **Art. 35**

#### **Compiti**

Il consiglio di direzione:

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali, rispettivamente alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;

l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.

### **Art. 36**

#### **Collegio dei docenti**

1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici di un istituto.

2. Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

3. Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

4. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

5. Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

6. Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

### **Art. 37**

#### **Compiti**

1. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;
- e) si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

2. Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

### **Art. 38**

#### **Consiglio di classe e docente di classe**

1. Nelle scuole cantonali e nelle scuole comunali postobbligatorie i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

2. Esso è presieduto dal docente di classe.

3. I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.

### **Art. 39**

#### **Assemblea degli allievi**

1. L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

2. Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.

3. Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

### **Art. 40**

#### **Compiti**

1. L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

### **Art. 41**

#### **Assemblea dei genitori**

1. L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

2. Essa è istituita in ogni istituto.

### **Art. 42**

#### **Compiti**

L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

### **Art. 43**

#### **Riunioni di classe**

1. I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta all'anno con i rispettivi docenti nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

2. Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

### **Art. 44**

#### **Disposizioni comuni**

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;

- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

## **Titolo III**

### **Il docente: professionalità e stato giuridico**

#### **CAPITOLO I**

##### **Definizione e abilitazione**

###### **Art. 45**

###### **Definizione**

1. Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera.

2. Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

###### **Art. 46**

###### **Libertà d'insegnamento e autonomia didattica**

1. Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

2. Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

###### **Art. 47**

###### **Abilitazione**

L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

###### **Art. 48**

###### **Conferimento dell'abilitazione**

1. La Scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola dell'infanzia, ai maestri titolari di scuola elementare e ai maestri titolari di attività tessili di scuola elementare.

2. L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti conferisce l'abilitazione:

- a) all'insegnamento nella scuola media, nelle scuole postobbligatorie e nelle scuole speciali;
- b) all'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media;
- c) all'esercizio della funzione di docente speciale di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola elementare;
- d) all'esercizio della funzione di docente di sostegno pedagogico nelle scuole elementari e nelle scuole medie;
- e) all'esercizio della funzione di docente di ginnastica correttiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. A quanto stabilito dal capoverso precedente fanno eccezione quelle scuole professionali per le quali la legge federale conferisce la funzione abilitante all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

###### **Art. 49**

###### **Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti**

1. È istituito l'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

2. L'Istituto comprende un servizio per l'abilitazione e un servizio per l'aggiornamento.

3. Organi stabili dell'Istituto sono la direzione e il consiglio direttivo assistiti da commissioni scientifiche.

4. Gli organi dell'Istituto devono assicurare i contatti operativi e il coordinamento con i servizi dipartimentali dell'insegnamento, con gli istituti scolastici e con gli enti, nel Cantone, che operano nel campo della formazione e dell'aggiornamento.

5. Il Consiglio di Stato stabilisce la sede ed emana il regolamento dell'Istituto.

###### **Art. 50**

###### **Conferimento dell'abilitazione e ammissione al corso**

1. L'abilitazione è conferita al termine di un corso di formazione professionale pratica e teorica, della durata massima di un anno, e dopo il superamento di un esame finale; i candidati saranno incaricati quali insegnanti a tempo parziale e conseguentemente retribuiti.

2. L'abilitazione all'insegnamento vale esclusivamente per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

3. L'ammissione al corso di abilitazione avviene sulla base di un pubblico concorso ed è subordinata al possesso dei titoli di studio di cui all'articolo seguente, al possesso della nazionalità svizzera, al prevedibile fabbisogno di personale insegnante e all'esito di una prova intesa ad accertare le motivazioni e le conoscenze del candidato in funzione della professione di docente.

4. In difetto di candidati di nazionalità svizzera possono essere ammessi candidati di altra nazionalità.

###### **Art. 51**

###### **Titoli di studio per l'ammissione all'Istituto cantonale**

1. All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore sono ammessi candidati in possesso di un titolo accademico. I titoli riconosciuti sono precisati per decreto esecutivo.

2. All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali e nelle altre scuole postobbligatorie sono ammessi:

- a) per le materie di cultura generale i candidati in possesso di un titolo accademico;
- b) per le materie professionali i candidati in possesso, nell'ordine, di un titolo accademico, del diploma di una scuola tecnica superiore (STS) e di una scuola tecnica (ST), del diploma di maestria.

I candidati per i quali l'abilitazione viene conseguita attraverso la frequenza dei corsi dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale debbono soddisfare le condizioni richieste dal regolamento federale di ammissione all'Istituto stesso.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il titolo necessario per accedere all'abilitazione all'insegnamento in tutte le altre scuole pubbliche, in particolare per gli insegnanti di materie speciali e per le funzioni di docente di sostegno pedagogico e di ginnastica correttiva.

#### **CAPITOLO II**

##### **Stato giuridico**

###### **Art. 52**

###### **Rapporto d'impiego**

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vice direttori delle scuole cantonali è disciplinato dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

## **Titolo IV**

### **Doveri e diritti dei genitori e degli allievi**

#### **CAPITOLO I**

##### **Doveri e diritti dei genitori**

###### **Art. 53**

###### **Doveri dei genitori**

1. I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

2. Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

###### **Art. 54**

###### **Sanzioni**

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la Legge organica comunale.

2. Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.-.
3. Nel caso d'insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1.000.-, riservata la denuncia all'autorità giudiziaria per rifiuto d'ubbidienza.

#### Art. 55

##### Diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto:

- di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'istituto;
- di presentare osservazioni al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e seguenti della presente legge.

### CAPITOLO II

#### Doveri e diritti degli allievi

#### Art. 56

##### Doveri degli allievi

Gli allievi hanno il dovere:

- di adempiere agli obblighi di frequenza;
- di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

#### Art. 57

##### Sanzioni disciplinari

- Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.
- L'allievo deve essere preventivamente sentito.
- Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole obbligatorie devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del giudice dei minorenni.

#### Art. 58

##### Diritti degli allievi

- Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
- Essi hanno inoltre il diritto:
  - di essere informati sulla loro situazione scolastica;
  - di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
  - di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
  - di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;

- inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 55 lett. d);
- di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e seguenti della presente legge.

### Titolo V

#### L'educazione speciale e il sostegno pedagogico

### CAPITOLO I

#### Educazione speciale

#### Art. 59

##### Obbligo del Cantone

Il Cantone provvede all'educazione e all'istruzione dei minorenni invalidi giusta la legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità.

#### Art. 60

##### Provvedimenti

- L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:
  - l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
  - i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica;
  - i provvedimenti pedagogici particolari.
- Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa.
- L'educazione speciale può cominciare prima e terminare dopo il periodo dell'obbligo scolastico.

#### Art. 61

##### Collaborazione dei comuni

Per una migliore attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 60, lo Stato può chiedere la collaborazione dei comuni o delegarne loro l'esecuzione.

#### Art. 62

##### Collaborazione con istituti privati

Il Dipartimento collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale. Essi sono tuttavia tenuti a conformarsi alle prescrizioni e ai programmi previsti dallo Stato.

### CAPITOLO II

#### Sostegno pedagogico

#### Art. 63

##### Servizi

- Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.
- Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali.

### Titolo VI

#### Gli altri servizi scolastici

### CAPITOLO I

#### Orientamento scolastico e professionale

#### Art. 64

##### Obbligo del Cantone

- Il Cantone promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di aiutare giovani e adulti a scegliere, con conoscenza di causa e responsabilmente, la professione e gli studi.
- Il servizio di orientamento scolastico e professionale promuove inoltre azioni di informazione e sensibilizzazione al fine di realizzare la parità e la pari opportunità nella scelta della formazione e della professione, superando i condizionamenti di origine culturale e sociale.

#### Art. 65

##### Legge speciale

L'orientamento scolastico e professionale è disciplinato da una legge speciale.

### CAPITOLO II

#### Servizi di documentazione e di ricerca

#### Art. 66

##### Biblioteche scolastiche

- Ogni istituto deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.
- Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i comuni possono valersi del servizio della «Biblioteca per tutti».
- Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

#### Art. 67

##### Centro cantonale di documentazione

- È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.
- Il Consiglio di Stato può aprire sottosedì regionali.

#### Art. 68

##### Servizio di ricerca

È istituito nell'ambito del Dipartimento un servizio di ricerca pedagogica che studia e valuta i problemi scolastici dei diversi gradi e ordini di scuola, con particolare riferimento ai processi innovativi e agli aspetti pedagogico-didattici, statistici e della documentazione.

#### Art. 69

##### Radiotelescuola

- La radiotelescuola ha lo scopo di proporre programmi radiofonici e televisivi di carattere educativo e informativo destinati, di

regola, all'istruzione scolastica di ogni grado, all'aggiornamento dei docenti e alla formazione postscolastica.

2. La ripartizione delle spese per la produzione e la diffusione dei programmi è stabilita da una speciale convenzione tra il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

3. L'organizzazione della radiotelescuola è definita da uno speciale decreto esecutivo.

### CAPITOLO III

#### Educazione fisica

##### Art. 70

###### Ginnastica e sport

Il Cantone promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

##### Art. 71

###### Ginnastica correttiva

1. Il Cantone promuove interventi di ginnastica correttiva mediante un apposito servizio il cui funzionamento è disciplinato da speciale decreto esecutivo.

2. Le prestazioni del servizio sono gratuite.

3. L'affidamento degli allievi alle cure del servizio avviene su indicazione medica e con il consenso dei genitori.

### CAPITOLO IV

#### Corsi speciali

##### Art. 72

###### Corsi di lingua italiana

1. Nelle scuole elementari e nelle scuole medie possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento.

2. Sullo stipendio dei docenti il Cantone può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del comune o consorzio.

## Titolo VII

### Educazione permanente

#### CAPITOLO I

##### Generalità

##### Art. 73

###### Promozione

Il Cantone promuove l'educazione permanente attraverso:

- l'organizzazione dei corsi per adulti di cui al capitolo seguente;
- l'organizzazione e il sussidiamento di corsi postuniversitari di cui al capitolo III del presente titolo;
- l'organizzazione e il sussidiamento di corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale secondo la Legge cantonale sulla formazione professionale;
- l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione

o altre iniziative secondo particolari esigenze;

e) la gestione di istituti culturali cantonali e il sostegno di iniziative culturali promosse da terzi, secondo le relative leggi speciali;

f) l'emanazione di norme che facilitano l'accesso alla formazione professionale e culturale dei cittadini;

g) la collaborazione con cantoni universitari, politecnici o altri centri universitari per l'organizzazione di corsi decentrati.

### CAPITOLO II

#### Corsi per adulti

##### Art. 74

###### Scopo

I corsi per adulti hanno lo scopo di suscitare e soddisfare interessi culturali, di natura professionale e non professionale, e attitudini pratiche nelle persone prosciolte dall'obbligo scolastico.

##### Art. 75

###### Organizzazione

1. Nell'organizzazione dei corsi si tiene conto dell'effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.

2. Particolare attenzione è prestata a corsi d'italiano per adulti di altra lingua.

3. Per l'iscrizione ai corsi può essere richiesta una tassa.

4. L'organizzazione dei corsi per adulti è affidata a un apposito servizio ed è disciplinata da uno speciale decreto esecutivo.

##### Art. 76

###### Sussidi

1. Il Cantone può sussidiare corsi con finalità analoghe organizzati da comuni o da enti culturali o professionali; in questo caso i corsi sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.

2. I comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.

### CAPITOLO III

#### Corsi postuniversitari

##### Art. 77

###### Scopo

Il Dipartimento organizza periodicamente corsi postuniversitari con lo scopo di promuovere l'aggiornamento permanente delle singole professioni, di agevolare la conoscenza dell'evoluzione culturale, scientifica e tecnica e di favorire i contatti interdisciplinari.

##### Art. 78

###### Organizzazione

Per l'organizzazione dei corsi il Dipartimento si vale della collaborazione delle università e dei politecnici svizzeri, di istituti stranieri di livello universitario, degli ordini e delle associazioni professionali che operano nel Cantone.

##### Art. 79

###### Sussidi

Il Cantone può sussidiare corsi postuniversitari organizzati nel Cantone da enti privati

a condizione che essi siano in armonia con gli scopi e con i modi di cui all'art. 77.

## Titolo VIII

### Insegnamento privato

##### Art. 80

###### Libertà dell'insegnamento privato

1. L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

2. Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

##### Art. 81

###### Scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

1. Le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

2. Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

##### Art. 82

###### Disposizioni comuni:

###### a) finalità

1. Le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

###### b) autorizzazione

2. L'apertura e l'esercizio di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

3. L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

###### c) requisiti

4. Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

5. L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

6. L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

##### Art. 83

###### Disposizioni speciali per le scuole parificate:

###### a) requisiti

1. I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

2. Per quanto riguarda l' idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l' insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

#### **b) vigilanza**

3. L' insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

#### **c) certificato cantonale**

4. I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

### **Art. 84**

#### **Aiuto sociale**

1. Il Cantone conferisce un aiuto allo studio quando un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica.

2. L' aiuto è concesso per la frequenza delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

### **Art. 85**

#### **Disposizioni speciali per le scuole non parificate:**

#### **a) vigilanza**

1. Le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

#### **b) passaggio alle scuole obbligatorie pubbliche**

2. Il passaggio di allievi dalle scuole elementari o medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

#### **c) passaggio alle scuole medie superiori**

3. Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche o alla scuola tecnica superiore è subordinato al superamento di esami d' ammissione.

### **Art. 86**

#### **Scuole medie superiori private:**

#### **a) autorizzazione**

1. L' apertura e l' esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all' autorizzazione del Consiglio di Stato.

#### **b) requisiti**

2. Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un' istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto di origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

3. L' edificio e i locali in cui l' insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

#### **c) passaggio alle scuole pubbliche**

4. Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori

pubbliche è subordinato al superamento di esami d' ammissione.

### **Art. 87**

#### **Scuole professionali private**

L' istituzione e l' esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

### **Art. 88**

#### **Scuole dell'infanzia**

1. L' apertura e l' esercizio di scuole dell'infanzia private sono subordinati all' autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

2. L' autorizzazione dev' essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

3. Le norme di cui agli articoli 82 e 83 sono applicabili anche alle scuole dell'infanzia private.

### **Art. 89**

#### **Servizi scolastici**

Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- a) orientamento scolastico e professionale;
- b) ginnastica correttiva;
- c) servizio medico scolastico;
- d) servizio dentistico scolastico.

### **Art. 90**

#### **Insegnamento nelle famiglie**

Per ragioni particolari d' ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l' insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

### **Art. 91**

#### **Penalità**

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l' insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1.000.- a fr. 10.000.-, secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Resta riservata l' azione penale.

## **Titolo IX Contenzioso**

### **Art. 92**

#### **Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti**

Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Dipartimento.

### **Art. 93**

#### **Ricorso contro le decisioni del Dipartimento**

Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presen-

te legge o dalle leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

### **Art. 94**

#### **Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili**

Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

### **Art. 95**

#### **Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato**

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Art. 96**

#### **Ricorso contro le valutazioni scolastiche**

1. In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d' esame.

2. Nelle scuole elementari è dato ricorso all' ispettore scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell' istituto scolastico.

3. Contro le decisioni dell' ispettore scolastico e della direzione dell' istituto scolastico è dato ricorso al Dipartimento, la cui decisione è definitiva.

4. Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla Legge cantonale sulla formazione professionale.

### **Art. 97**

#### **Norme applicabili**

Ai ricorsi è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

## **Titolo X Disposizioni transitorie**

### **Art. 98**

Fino all' entrata in funzione dell' Istituto cantonale per l' abilitazione e l' aggiornamento dei docenti le condizioni di assunzione nelle scuole cantonali sono quelle definite dagli art. 123 e 157 della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e dall' articolo 22 cpv. 1 e 2 a) della Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974, ritenuto che i candidati all' abilitazione all' insegnamento nella scuola media devono essere in possesso di titoli accademici.

## **Titolo XI Disposizioni abrogative e finali**

### **Art. 99**

#### **Modificazione di leggi esistenti**

(Ndr.: Si rinvia al testo ufficiale).

### **Art. 100**

#### **Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.